

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO (PROVINCIA DI COSENZA)

REGISTRO CRONOLOGICO

GENERALE N. ~~444~~ ^{21 DIC. 2017} DEL

UFFICIO TECNICO

SERVIZIO: N. 1 – LL.PP.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Geom. Claudio LO GIUDICE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMM.VO: Geom. Pasqualino CALABRESE

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

N. 46 DEL 14/12/2017

OGGETTO: LAVORI DI “MIGLIORAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE SITA IN LOCALITA’ MARINA DI BELVEDERE MARITTIMO”
IMPORTO € 680.000,00 - CIG: 69909255CF - CUP: D54H17000040002
PRESA ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D.L.vo n. 267 del 18.08.2000 e s.m. ed i.;

VISTO il Decreto Sindacale Prot. n° 9751 dell’1/07/2014, di “Nomina dei Responsabili dell’Ufficio Tecnico Comunale”,

PREMESSO

VISTA la richiesta di finanziamento inoltrata in data 16/09/2013 n. 14723 di Prot. Gen., alla Regione Calabria – Dipartimento LL.PP. – Settore n. 2, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera b) dell’OCDPC n. 52 del 20/02/2013, finalizzato all’esecuzione di interventi strutturali di miglioramento sismico per la “Scuola Elementare Marina in Via Nocito – Sede Polizia Municipale”;

VISTA la nota della Regione Calabria in data 28/03/2014 n. 108759, acquisita agli atti di questa Amministrazione in data 08/04/2014 al n. 5881 del Prot. Gen., con la quale ha comunicato ai sensi dell’OCDPC n. 52 del 20/02/2013, la concessione di un finanziamento di € 680.000,00 finalizzato alla richiesta su menzionata;

CHE con Ordinanza Sindacale n. 38 del 14/04/2014 veniva esteso l’incarico professionale di cui all’Ordinanza Sindacale n. 40 del 25/05/2011, all’Ing. Errante Francesco con studio tecnico in Cosenza alla Via Muzzillo – Palazzo Bleffeggi e all’Ing. Monetti Saverio con studio tecnico in Belvedere Marittimo (CS) in Via della Repubblica n. 117, per la Progettazione, Direzione dei Lavori e Contabilità, Sicurezza sul lavoro in fase di progettazione ed esecuzione;

CHE l’intervento di che trattasi è inserito nel programma delle OO.PP. 2014/2016 - Anno 2014, Progetto n. 53, successivamente riprogrammata delle OO.PP. 2016/2017 – Anno 2016;

RICHIAMATA la Delibera di G.C. n. 11 del 09/02/2017 con la quale è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di “Miglioramento sismico dell’edificio della scuola elementare sita in località Marina di Belvedere Marittimo” redatto e firmato dai tecnici incaricati Ing. Francesco Errante e Ing. Saverio Monetti;

CHE in esecuzione alla Determinazione del Responsabile del Servizio n. 1 – LL.PP. n. 93 del 02/03/2017, è stata indetta gara d’appalto mediante procedura aperta per i lavori di “Miglioramento sismico dell’edificio della scuola elementare sita in località Marina di Belvedere Marittimo”;

RICHIAMATA integralmente la Determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza Praia a Mare – Diamante – Belvedere Marittimo, n. 1832 del 27/11/2017, con la quale è stata approvata

l'aggiudicazione definitiva a favore dell'impresa Rogu Costruzioni S.r.l. con sede in Catanzaro alla Via F. Crispi n. 88, che ha offerto il ribasso del 20,183% pari all'importo netto di € 432.775,00 oltre la somma di € 15.995,00 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e così per un totale di € 448.770,00, esclusa IVA al 10%, nonché l'approvazione dei verbali di gara;

CHE si ritiene necessario ed opportuno prendere atto dell'aggiudicazione definitiva del Responsabile della Centrale Unica di Committenza Praia a Mare – Diamante – Belvedere Marittimo, per la predisposizione dei successivi atti consequenziali;

CHE si ritiene necessario riapprovare il nuovo quadro economico per effetto del ribasso di gara, che qui di seguito si espone:

A) LAVORI A BASE D'ASTA (al netto del ribasso offerto del 20,183)	€ 432.775,00
a1) Oneri per la sicurezza sul lavoro non soggetti a ribasso	€ 15.995,00
Totale importo lavori	€ 448.770,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b1) IVA al 10% su (A)	€ 44.877,00
b2) Spese indagini inclusa IVA al 22%	€ 5.424,12
b3) Spese Generali nei limiti del 15% dei lavori (Progettazione, DD.LL./ Contabilità e Certificato Regolare Esecuzione, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione lavori, Collaudo Statico, RUP, Relazione Geologica, Spese pubblicitarie, Cassa Previdenza, IVA ecc.)	€ 60.551,43
B4) Imprevisti nel limite del 5% sui lavori incluso IVA al 10%	€ 24.682,35
B5) Economie derivanti dal ribasso di gara	€ 95.695,10
Importo totale somme a disposizione	€ 231.230,00
TOTALE COMPLESSIVO A+B	€ 680.000,00

VISTO lo schema del contratto di appalto redatto da questo Servizio;

ACCERTATA la regolarità degli atti sopra citati e ritenuti di prenderne atto,

DETERMINA

- 1) Per i motivi e la causale in premessa specificati, di prendere atto dell'aggiudicazione definitiva della gara d'appalto inerente i lavori di "Miglioramento sismico dell'edificio della scuola elementare sita in località Marina di Belvedere Marittimo", all'impresa ROGU COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Via F. Crispi n. 88 – 88100 Catanzaro, che ha offerto il ribasso del 20,183% pari all'importo netto di € 432.775,00, oltre la somma di € 15.995,00 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e così per un totale di € 448.770,00, esclusa IVA al 10%;

- 2) Di approvare il nuovo quadro economico di spesa al netto delle economie conseguite dopo l'espletamento della gara suddetta che qui di seguito si espone:

A) LAVORI A BASE D'ASTA (al netto del ribasso offerto del 20,183)	€ 432.775,00
a1) Oneri per la sicurezza sul lavoro non soggetti a ribasso	€ 15.995,00
Totale importo lavori	€ 448.770,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b1) IVA al 10% su (A)	€ 44.877,00
b2) Spese indagini inclusa IVA al 22%	€ 5.424,12
b3) Spese Generali nei limiti del 15% dei lavori (Progettazione, DD.LL./ Contabilità e Certificato Regolare Esecuzione, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione lavori, Collaudo Statico, RUP, Relazione Geologica, Spese pubblicitarie, Cassa Previdenza, IVA ecc.)	€ 60.551,43
B4) Imprevisti nel limite del 5% sui lavori incluso IVA al 10%	€ 24.682,35
B5) Economie derivanti dal ribasso di gara	€ 95.695,10
Importo totale somme a disposizione	€ 231.230,00
TOTALE COMPLESSIVO A+B	€ 680.000,00

- 3) Si richiama integralmente anche se materialmente non trascritto, quanto stabilito all'ultimo periodo del bando e del disciplinare di gara.

- 4) Di approvare altresì, l'allegato schema del contratto di appalto redatto in conformità all'art. 192 del D.L.vo N. 267/2000 e s.m. ed i.;

- 5) Dare atto, che all'importo complessivo dell'opera di € 680.000,00, si fa fronte nel modo meglio specificato in premessa;

- 6) Dare atto, altresì, che l'Ufficio Tecnico Comunale procederà per ogni atto consequenziale al presente provvedimento, ivi compresa la sottoscrizione del relativo contratto d'appalto, conformemente all'allegato schema.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Pasquale CALABRESE)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Claudio LO GIUDICE)

- ☐ **VISTO** di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1° e 153 comma 5° del D.L.vo n. 267/2000, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Bilancio di Previsione 2017 Tit. _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____.

Gestione Residui Passivi ex Cap. _____ Art. _____.

NOTE.....

Data.....

**IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA**

.....

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

Provincia di Cosenza

Via Maggiore Mistorni 1 – C.F. /I.V.A. 00346830789

REPERTORIO N. _____

SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO

OGGETTO:

IMPORTO COMPLESSIVO: € _____ **di cui I.V.A. al** _____ **% in €**

ONERI DI SICUREZZA: già inclusi

IMPRESA:

CUP:

CIG:

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila _____, addì _____ del mese di _____ alle ore _____, nella Segreteria del Comune di Belvedere Marittimo, avanti a me, Dott. Ernesto GAGLIARDI, Segretario Comunale autorizzato a ricevere gli atti pubblici per conto del Comune, a norma dell'art. 97 comma 4° lett. c) del D.L.vo del 18.08.2000 N. 267, sono personalmente comparsi:

- 1) Il Sig. Claudio LO GIUDICE, nato a Paola (CS) il 27/04/1958, il quale interviene in nome per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale di Belvedere Marittimo (CS) P.I. n. 00346830789 in qualità di Responsabile del 1° Servizio – LL.PP., nominato con Decreto Sindacale n. 9751 dell'1/07/2014, ai sensi dell'art. 107 comma 1 del T.U.E.L.L., autorizzato implicitamente alla stipula del presente contratto, di seguito nel presente atto denominato "COMUNE";

2) _____, nat a _____, l quale agisce in
qualità di legale rappresentante dell'Impresa
_____ con sede legale in _____ alla _____ - Partita
IVA N. _____, appaltatrice dei lavori di cui in oggetto, di seguito nel
presente atto denominato semplicemente "APPALTATORE".

Le parti così costituite, della cui identità e capacità contrattuale, io Segretario
rogante sono certo, rinunziano col mio assenso all'assistenza dei testimoni e mi
chiedono di far risultare col presente contratto quanto segue:

P R E M E S S O

CHE con Delibera di Giunta Comunale N. _____ del _____, esecutiva, veniva
approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di che trattasi, per un
importo complessivo di € _____ di cui € _____ per lavori a base d'asta
compresi oneri per la sicurezza, oltre IVA al %;

CHE il finanziamento è assicurato per la spesa complessiva di
€ _____, col

;

CHE in data _____, giusto verbale di aggiudicazione provvisoria, è stata
esperita la procedura aperta e l'Impresa costituita in atto, è risultata aggiudicataria
dei lavori di che trattasi con il ribasso del % sull'importo dei lavori a base
d'asta pari ad € _____ (oltre la somma di € _____ quali oneri
per la sicurezza), e così per un importo netto di € _____ oltre la
somma di € _____ quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e per un
totale complessivo di € _____ oltre IVA al %;

CHE con Determinazione n. _____ del _____ del Responsabile della Centrale
Unica di Committenza tra i Comuni di Praia A Mare-Diamante-Belvedere M.mo, è

stata aggiudicato definitivamente l'appalto dei lavori di che trattasi con il ribasso del % sull'importo dei lavori a base d'asta pari ad €
(oltre la somma di € quali oneri per la sicurezza), e così per un importo netto di € oltre la somma di € quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e per un totale complessivo di €
oltre IVA al %;

CHE in data è stata richiesta la comunicazione antimafia tramite il sistema B.D.N.A. (Banca Dati Nazionale Antimafia) in istruttoria, pertanto, il presente contratto viene stipulato in assenza della predetta comunicazione, in quanto il termine di cui all'art. 88 del D.Lgs. 159/2011 è decorso. Qualora vengono accertate cause interdittive di cui all'art. 67 del D.Lgs. citato il Comune di Belvedere Marittimo (CS) recederà dal contratto.

CHE l'appaltatore ha adempiuto agli obblighi previsti dal D.P.C.M. n. 187 dell'11.05.1991, art. 1 e seguenti;

CHE l'esecuzione dei lavori viene fatta in base al Capitolato Speciale di Appalto parte integrante del progetto tecnico esecutivo;

CHE volendo, ora, le parti d'accordo stipulare il prescritto contratto, hanno chiesto il mio ministero per la stipula del presente articolato come segue.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Oggetto del contratto

Il Comune concede all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto.

Articolo 2. Capitolato speciale e norme regolatrici del contratto

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, dagli elaborati costituenti il progetto esecutivo, dal cronoprogramma e dalle polizze di garanzia che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, documenti che, sono conservati agli atti del Comune e sono stati debitamente sottoscritti dal contraente.

Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali; i prezzi unitari dell'elenco prezzi unitari del progetto esecutivo sono vincolanti limitatamente a quanto previsto dall'art. 4 del presente contratto.

Articolo 3. Ammontare del contratto

L'importo contrattuale ammonta a € _____, compreso oneri per la sicurezza, escluso dell'IVA al 10%.

Il contratto è stipulato interamente " a corpo " come definito dall'articolo 3, lett. dddddd) e dall'articolo 59, comma 5 bis del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i., nonché dall'articolo 43, comma 6 del D.P.R. n. 207/2010, per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

La contabilità dei lavori è effettuata a corpo in conformità alle disposizioni vigenti.

Articolo 4. Variazioni al progetto e al corrispettivo

Qualora il COMUNE per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle

condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modifiche e integrazioni, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova progettazione, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.

In questo caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all'art. 43, comma 8 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

Articolo 5. Invariabilità del corrispettivo

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Articolo 6. Pagamenti in acconto

Per l'anticipazione si richiama integralmente quanto previsto all'art. 8.14 del CSA.

All'APPALTATORE verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stato di avanzamento dei lavori di importo netto non inferiore a € - Art. CSA.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 30 giorni, per cause non dipendenti dall'APPALTATORE, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

I pagamenti in acconto, comunque, sono soggetti alla disciplina delle normative vigenti in materia di appalti pubblici.

Articolo 7. Pagamenti a saldo

Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale.

Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'APPALTATORE per

l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo provvisorio qualora ricorra il caso. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. I pagamenti sia in acconto che a saldo, verranno emessi secondo le modalità indicate dall'APPALTATORE, il quale, in pendenza del presente contratto, dichiara di essere legalmente autorizzato a riscuotere e quietanzare i corrispettivi del presente contratto. Possono essere consentite le cessioni di credito e le procure ai sensi dell'art. 22 comma 2 – ter del D.L. n.152/91 convertito nella Legge n.203/1991, previa acquisizione della certificazione antimafia emessa nei modi e nei termini previsti dal D.Lgs. 159/2011, nei confronti del cessionario o procuratore se in possesso della qualifica di imprenditore. Il pagamento a saldo, comunque, è soggetto alla disciplina della normativa vigente in materia di appalti pubblici.

Articolo 8. Ritardo nei pagamenti

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi all'anticipazione, agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, che non devono comunque superare quelli fissati dal capitolato speciale d'appalto, spettano all'APPALTATORE gli interessi, legali e moratori, quest'ultimo nella misura accertata annualmente con Decreto Ministeriale.

Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'APPALTATORE ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in

mora del COMUNE e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto .

Comunque rimane concordato tra le parti e quindi stabilito, trattandosi di opera finanziata dalla Regione Calabria, nell'eventualità di ritardato pagamento, non verranno calcolati gli interessi nel periodo intercorrente tra la data della richiesta di somministrazione in conto del finanziamento e la data di accredito materiale delle somme presso la Tesoreria Comunale.

Non saranno dovuti interessi per i primi quarantacinque giorni intercorrenti tra la presentazione della regolare documentazione per il pagamento e la messa a disposizione dei fondi presso la Tesoreria Comunale.

Articolo 9. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, ammontare delle penali

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni () naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori art. C.S.A.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori viene applicata una penale calcolata ai sensi dell'art. Art. 113-bis. del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modifiche e integrazioni, stabilita nel capitolato speciale di appalto all'art. 8.11 nella misura giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Tale penale è aumentata delle spese di direzione dei lavori sostenute dal COMUNE per effetto della maggior durata dei lavori, in ragione del dieci per cento della penale di cui sopra, fatti salvi gli eventuali maggiori danni o ulteriori spese

connesse.

La penale, nella stessa misura e con le modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori.

Per la disciplina della sospensione dei lavori e ripresa degli stessi, si fa espresso richiamo all'art. 107 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modifiche e integrazioni. Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dal COMUNE per cause diverse da quelle previste dall'art. 107 del D.lgs. 50/2016, sono considerate illegittime e danno diritto all'APPALTATORE di ottenere il risarcimento dei danni derivanti, secondo la disciplina del citato art. 107.

Qualora si dovessero verificare danni ai lavori causati da forza maggiore, si applica la disciplina di riferimento.

Articolo 10. Certificato di regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione

Il certificato di regolare esecuzione e/o collaudo deve essere emesso rispettivamente entro tre o sei mesi dall'ultimazione dei lavori, debitamente accertata con apposito certificato, al fine di attestare l'effettiva regolare esecuzione dei lavori.

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con l'approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dal COMUNE; il silenzio del COMUNE protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'APPALTATORE risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché

riconoscibili, purché denunciati dal COMUNE prima che il certificato di regolare esecuzione e /o collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo, per i difetti di costruzione si fa espresso rinvio alla disciplina contenuta nell'art. 18 del D.M. n.145/2000.

L'APPALTATORE deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà del COMUNE richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 11. Risoluzione del contratto

Il COMUNE ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- frode nell'esecuzione dei lavori;
- inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- sospensione dei lavori da parte dell'APPALTATORE senza giustificato motivo;
- rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

- proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008;
- perdita, da parte dell'APPALTATORE, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento, la sospensione o cancellazione dall'Albo nazionale costruttori, l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

L'Ente recederà dal contratto qualora vengono accertate cause interdittive di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011.

L'APPALTATORE è sempre tenuto al risarcimento dei danni. Comunque per la risoluzione ed il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 107 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modifiche e integrazioni e artt. 108 e 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 12. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

- A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'APPALTATORE ha prestato apposita garanzia mediante Polizza Fidejussoria emessa dalla

, n. _____ in data _____, per l'importo di €

pari al _____ % per cento dell'importo del presente contratto, ridotta del _____ % in quanto in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001.

- La garanzia deve essere integrata ogni volta che il COMUNE abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
- La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione e /o collaudo.

Articolo 13. Responsabilità verso terzi e assicurazione

- L'APPALTATORE assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando il COMUNE da ogni responsabilità al riguardo.

L'APPALTATORE ha stipulato a tale scopo un'assicurazione di responsabilità civile per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e /o collaudo, con polizza numero

in data rilasciata dalla

Articolo 14. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

L'APPALTATORE è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

- L'APPALTATORE è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

- Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il COMUNE effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'APPALTATORE per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

Articolo 15. Adempimenti in materia antimafia

Si prende atto, che in data è stata richiesta la comunicazione antimafia tramite il sistema B.D.N.A. (Banca Dati Nazionale Antimafia) in istruttoria, pertanto, il presente contratto viene stipulato in assenza della predetta

comunicazione, in quanto il termine di cui all'art. 88 del D.Lgs. 159/2011 è decorso. Qualora vengono accertate cause interdittive di cui all'art. 67 del D.Lgs. citato il Comune di Belvedere Marittimo (CS) recederà dal contratto.

Articolo 16. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere. Smaltimento materiale di risulta

- L'Appaltatore prende atto del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 integrato dal D.Lgs. 106/2009 e s.m. ed i., redatto
- L'APPALTATORE deve fornire tempestivamente ai responsabili della sicurezza gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
- Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'APPALTATORE, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
- L'APPALTATORE si obbliga a sostenere gli oneri relativi a quelli della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazioni, obbligandosi a smaltirli in appositi impianti autorizzati al trattamento e finalizzato al recupero degli stessi, così come stabilito nell'Ordinanza del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale nel Territorio della Regione Calabria n. 1495 del 03/07/2001.

Articolo 17 Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione nonché il trasferimento e l'affitto di aziende sono consentite con le modalità e nei limiti di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Articolo 18. Subappalto

E'ammesso il subappalto, in quanto l'APPALTATORE ha espresso in sede di gara la volontà di subappaltare.

Articolo 19. Controlli

Il Responsabile unico del procedimento,

, avvalendosi del Direttore dei Lavori, procede al controllo periodico dell'attività da svolgere, mediante ispezioni nei cantieri, verifica della contabilità, esame del rispetto del programma dei lavori ed incontri con L'APPALTATORE, secondo le modalità e piani elaborati in relazione alle specifiche esigenze di controllo dello svolgimento delle attività nel cantiere. Si fa inoltre, espresso rinvio alla disciplina dei controlli, contenuta nell'art. 19 del D.M. n. 145/2000.

Articolo 20. Controversie

- Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di qualsiasi importo, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore e sentito l'APPALTATORE, formula al COMUNE, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale il COMUNE delibera con provvedimento motivato entro sessanta giorni.
- Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'APPALTATORE cessa la materia del contendere. Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, il Foro competente è quello di Paola (CS).

Articolo 21. Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. n. 145/2000, nel D.Lgs. n. 50/2016 e

successive modifiche e integrazioni e negli artt. 1655 e seg. del C. C.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. n. 165 del 2001, l'aggiudicatario sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165" e dell'art. 1 del Codice di comportamento del Comune di Belvedere Marittimo (CS), adottato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 31/01/2014, l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codice che pur non venendo materialmente allegati al presente contratto sono consegnati in copia contestualmente alla sottoscrizione.

Articolo 22. Norme sulla riservatezza

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m. ed i., in ordine al procedimento instaurato col presente contratto si informa che:

le finalità cui sono destinate i dati raccolti ineriscono alla necessità di procedere a valutazioni comparative sulla base dei dati medesimi;

il conferimento dei dati si configurano come oneri dell'impresa subappaltatrice;

la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'annullamento del presente contratto;

i soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati:

il personale dell'Amministrazione coinvolto nel procedimento;

Enti pubblici;

Ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m. ed i.

I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e s.m. ed i.

Soggetto attivo della raccolta dei dati è il COMUNE nella persona del Responsabile del Procedimento Amministrativo di cui al presente contratto identificato nella persona del

Articolo 23. Clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore si obbliga ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma VIII, della Legge n° 136 del 13 Agosto 2010, a rispettare gli obblighi di tracciabilità finanziaria fissati nella norma medesima. All'uopo le parti convengono che, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto, costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n° 136/2010 e s.m. ed i., causa di risoluzione del contratto.

Articolo 24. Clausole per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessione di lavori pubblici.

Si richiamano integralmente, anche se materialmente non riportate, le clausole contrattuali contenute nell'allegato del Protocollo d'Intesa sottoscritto tra questa Amministrazione e il Prefetto di in data .

Articolo 25. Spese di contratto e trattamento fiscale

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'APPALTATORE.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si richiama l'osservanza delle norme legislative e delle disposizioni in materia attinenti alle opere pubbliche, così stabilito dall'art. 22, Comma 2° della Legge N. 203 del 12.07.1991 e s.m. ed i..

Ai fini fiscali le parti dichiarano:

- Il Comune di Belvedere Marittimo ha la Partita IVA N. 00346830789;
- L'Impresa

;

ai fini dell'esecuzione e per tutta la durata del presente contratto dichiara di assumere domicilio fiscale presso questa Casa Comunale.

Richiesto io Segretario, ho ricevuto il presente atto redatto con mezzo informatico a persona di mia fiducia e da me diretto nella sua integrale compilazione.

Consta di N. facciate oltre () righe sin qui scritte.

Dell'atto medesimo ho dato lettura alle parti le quali dichiarano che è conforme alla loro volontà e pertanto, lo sottoscrivono come d'appresso.

PER IL COMUNE IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO TECNICO

L'APPALTATORE

IL SEGRETARIO COMUNALE UFFICIALE ROGANTE

SETTORE ECONOMICO

per la definitiva esecutività della presente determinazione,
ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.,
**si rilascia il parere di regolarità contabile e il visto attestante la
copertura finanziaria della spesa** di cui ai precedenti artt. 147 bis,
comma 1 e 153, comma 5.

Lì _____

IL RESPONSABILE

SETTORE AFFARI GENERALI

Ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18.06.2009 n. 69,
la presente determinazione è stata pubblicata sull'Albo Pretorio
on line in data odierna con il n. _____ e vi rimarrà
per n. 15 (quindici) giorni consecutivi.
Viene altresì rimessa in copia al Responsabile che l'ha emanata, a
quello del Settore Economico e al Sindaco per opportuna
conoscenza

Lì _____

21 DIC. 2017



IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Dott. ...
Incarico ...

SETTORE _____

E' COPIA CONFORME all' ORIGINALE
DEPOSITATO agli ATTI d' UFFICIO

Lì _____

IL RESPONSABILE

(depennare il riquadro ove trattasi di Originale)